

Varese, 19 luglio 2019

### Circolare n. 8/2019

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela in merito ad alcune recenti novità in materia fiscale ed amministrativa.

#### LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato. A seguire si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Torna il <i>super</i> ammortamento</b></p> <p>Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.</p>
Articolo 2	<p><b>Revisione mini Ires</b></p> <p>Viene integralmente riscritta, a mezzo dell'abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'1,5% per il 2019;</li><li>- del 2,5% per il 2020;</li><li>- del 3% per il 2021;</li><li>- del 3,5% per il 2022 e</li><li>- del 4% a decorrere dal 2023.</li></ul> <p>Viene prevista l'estensione dell'agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.</p> <p>Ai fini della mini Ires:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;</li><li>- l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.</li></ul>

	<p>È previsto che per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.</p> <p>In caso di adesione al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.</p> <p>La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.</p> <p>In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.</p> <p>Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90 giorni.</p>
Articolo 3	<p><b>Deducibilità Imu</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap) di impresa e di lavoro autonomo nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 per il 50%;</li> <li>- 2020 e 2021 per il 60%;</li> <li>- 2022 per il 70% e</li> <li>- dal 2023 integralmente.</li> </ul>
Articolo 3-bis, commi 1 e 2	<p><b>Cedolare secca</b></p> <p>Vengono abrogate le sanzioni in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca; occorre che la citata proroga venga in ogni caso comunicata con apposito modello RLI.</p>
Articolo 3-ter	<p><b>Dichiarazione Imu e Tasi</b></p> <p>Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.</p>
Articolo 3- quater	<p><b>Agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato</b></p> <p>Ai fini della fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi, per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, viene meno l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.</p>
Articolo 3- quinquies	<p><b>Canoni non percepiti</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto.</p> <p>A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.</p> <p>Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.</p>

<p>Articolo 3- sexies</p>	<p><b>Premi Inail</b>                  Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi Inail, già previsti per il triennio 2019-2021, a decorrere dal 2023.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p><b>Patent box</b>                  A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di <i>ruling</i> di cui all'articolo 31 <i>ter</i>, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni. Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative.                  I soggetti che optano per tale modalità, ripartiranno la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap. Viene prevista la non applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il contribuente abbia determinato direttamente l'agevolazione senza azionare il <i>ruling</i>, a condizione che nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione prevista nell'emanando provvedimento, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Ai sensi del comma 5, è possibile applicare tali disposizioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa purché sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo.                  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di attivazione del <i>ruling</i> a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura. In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap.</p>
<p>Articolo 4-<i>bis</i>, comma 1</p>	<p><b>Semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni</b>                  Con l'introduzione nell'articolo 36-<i>ter</i>, D.P.R. 600/1973 del nuovo comma 3<i>bis</i>, viene previsto che in sede di controlli formali delle dichiarazioni, non possono più essere richiesti i documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.</p>
<p>Articolo 4-<i>bis</i>, comma 2</p>	<p><b>Rinvio termini presentazione dichiarazioni</b>                  Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (Irpéf, Ires e Irap).</p>

Articolo 4- <i>octies</i>	<p><b>Obbligo di contraddittorio preventivo</b></p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio <i>ante</i> emissione di avviso di accertamento.</p> <p>Il nuovo articolo 5-<i>ter</i>, comma 1, D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Ai sensi del comma 5, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione dello stesso, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Inoltre, il comma 4 stabilisce un'ulteriore deroga nei casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>Sempre l'articolo 5-<i>ter</i>, D.Lgs. 218/1997, al comma 3 stabilisce che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</p> <p>In parallelo, viene introdotta, con il nuovo comma 3-<i>bis</i>, articolo 5, D.Lgs. 218/1997 una deroga agli ordinari termini di decadenza per la notificazione dell'accertamento, ma a condizione che l'avviso sia preceduto o da un invito al contraddittorio o da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.</p>
Articolo 4- <i>nonies</i>	<p><b>Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</b></p> <p>Con norma di interpretazione autentica, viene stabilito che l'articolo 1, comma 8, D.L. 1983/2016, deve essere letto nel senso che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.</p>
Articolo 4- <i>decies</i>	<p><b>Ravvedimento parziale</b></p> <p>Con norma di interpretazione autentica, concretizzata con l'inserimento dell'articolo 13-<i>bis</i>, D.Lgs. 472/1997, viene previsto che il precedente articolo 13, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, deve essere letto nel senso che l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.</p>

Articolo 5, commi 1 e 2	<p><b>Lavoratori impatriati</b></p> <p>In sede di conversione è stata modificata ulteriormente, con decorrenza 2020, la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.</p> <p>Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se:</p> <p>1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio; 2. il lavoro è prestato prevalentemente in Italia.</p> <p>Viene, inoltre, esteso l'ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un'attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.</p> <p>Il regime agevolato è esteso di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo;</li><li>- lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L'immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.</li></ul> <p>La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo.</p> <p>I cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente.</p> <p>Inoltre, il regime si rende applicabile anche ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente, in riferimento ad atti impositivi notificati ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973. In sede di conversione, sono stati introdotti i nuovi commi 5-<i>quater</i> e 5-<i>quinquies</i>, prevedendo, da un lato l'estensione dell'agevolazione, in misura pari al 50%, per gli sportivi professionisti impatriati e, dall'altro che a detti soggetti non si rende applicabile la maggiorazione relativa al Mezzogiorno e nemmeno quella prevista in caso di più figli a carico. Viene previsto, infine, che il regime agevolato degli sportivi professionisti è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.</p> <p>Anche il nuovo regime soggiace alle regole previste per i <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 5, commi 4 e 5	<p><b>Rientro ricercatori</b></p> <p>Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i <i>de minimis</i>, il regime di favore di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia.</p> <p>Il regime, che prevede l'abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;</li><li>- residenza non occasionale all'estero;</li><li>- svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all'estero, per almeno un biennio.</li></ul> <p>Le modifiche prevedono l'estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso si è ulteriormente esteso nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d'imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,</li><li>- docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo: 10 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;</li><li>- docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo: 12 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.</li></ul> <p>I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE che rientreranno a decorrere dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Inoltre, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973, spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.</p> <p>In sede di conversione, è stato previsto che le suddette agevolazioni si rendono applicabili anche per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e quindi non solo a quelli di tipo A.</p>
Articolo 5-bis	<p><b>Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al regime agevolativo di cui al nuovo articolo 24-ter, Tuir, introdotto con la Legge di bilancio per il 2019, previsto per i titolari di redditi da pensione estera che si trasferiscono la propria residenza nei piccoli Comuni del Mezzogiorno.</p> <p>In particolare, vengono escluse i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell'agevolazione.</p> <p>Viene, inoltre, allungato da 5 a 9 periodi di imposta la validità dell'opzione che diviene valida anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Fero restando che l'opzione è revocabile e che nel caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, viene previsto, in sede di conversione, che pur rimanendo fermo che gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, è possibile sanare l'irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell'opzione, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le modalità applicative.</p>

Articolo 5-ter	<p><b>Progetti di innovazione sociale</b>                  Sono esentate da imposizione fiscale, limitatamente all'anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Miur ha erogato ed erogherà nell'ambito della gestione dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, "Progetti di innovazione sociale".</p>
Articoli 6 e 6-bis	<p><b>Regime dei forfettari</b>                  Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e <u>che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono versare le ritenute fiscali, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973.</u>                  Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).                  Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l'obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. <i>flat tax</i>.                  In sede di conversione è stata conferita efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.                  Sempre in sede di conversione, viene previsto che gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti, che vogliono accedere al suddetto regime, non includono i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.</p>
Articolo 7	<p><b>Recupero edilizio</b>                  Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, anche nel caso di operazioni ex articolo 10, D.P.R. 633/1972, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, nonché interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001.                  L'agevolazione si applica all'ulteriore condizione che si proceda all'alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.                  In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.                  Da ultimo viene chiarito che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.</p>
Articolo 7-bis	<p><b>Esenzione Tasi</b>                  Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene introdotta l'esenzione dal tributo locale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.</p>

Articolo 7-ter	<p><b>Sostegno alle pmi settore edile</b></p> <p>Viene introdotta la possibilità, per le pmi operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, di accedere alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le pmi, anche quando siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come “inadempienze probabili” (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.</p>
Articoli 8 e 10, comma 2 e 3	<p><b>Sisma <i>bonus</i></b></p> <p>Viene estesa la detrazione dell’agevolazione c.d. <i>sisma bonus</i> anche alle zone a rischio sismico 2 e 3.</p> <p>Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati</li><li>- rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</li></ul> <p>In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.</p> <p>In sede di conversione viene modificato il comma 1-<i>octies</i> dell’articolo 16, L. 63/2013, prevedendo che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la possibilità di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.</p> <p>Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità applicative.</p>
Articolo 10, commi 1, 3 e 3-ter	<p><b>Detrazione risparmio energetico</b></p> <p>Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati</li><li>- rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</li></ul> <p>In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.</p> <p>Con decorrenza 30 giugno 2019, viene prevista la possibilità di cessione del credito anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).</p> <p>Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.</p>

<p>Articolo 10- <i>bis</i></p>	<p><b>Incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti</b>                  Viene estesa la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie a prescindere dalla potenza.                  Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.</p>
<p>Articolo 12</p>	<p><b>Fatturazione elettronica</b>                  Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolati con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.                  Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l'attuazione.</p>
<p>Articolo 12- <i>ter</i></p>	<p><b>Termine emissione fattura</b>                  Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi.</p>
<p>Articolo 12- <i>quater</i></p>	<p><b>Modificati i termini dell'ultima LIPE</b>                  Sostituendo il comma 1 dell'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, viene modificato il termine di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il IV trimestre che può essere fatto contestualmente alla dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.                  Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).</p>
<p>Articolo 12- <i>quinquies</i>, comma 1</p>	<p><b>Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri</b>                  Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p>
<p>Articolo 12- <i>quinquies</i>, comma 3</p>	<p><b>Proroga scadenza versamenti</b>                  Slitta al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.                  La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.</p>
<p>Articolo 12- <i>sexies</i></p>	<p><b>Cedibilità crediti Iva trimestrali</b>                  Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>

<p>Articolo 12- <i>septies</i></p>	<p><b>Lettera di intento</b> A decorrere dal 1° gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 4<i>bis</i>, D.Lgs. 471/1997. Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle entrate individua le modalità operative.</p>
<p>Articolo 12- <i>octies</i></p>	<p><b>Contabilità in forma meccanizzata</b> Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici l'obbligo di stampa solo all'atto del controllo e su richiesta dell'organo precedente.</p>
<p>Articolo 12- <i>novies</i></p>	<p><b>Bollo virtuale sulle fatture elettroniche</b> Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al SdI, l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI. A tal fine, nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p><b>Vendite con piattaforme digitali</b> Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore: - denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; - numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio. Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all'articolo 11-<i>bis</i>, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.</p>

	<p>Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all'invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 13-bis	<p><b>Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici</b>                  Torna l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.</p>
Articolo 13-ter	<p><b>Pagamento o deposito dei diritti doganali</b>                  Tramite la sostituzione dell'articolo 77, D.P.R. 43/1973, viene introdotta la possibilità di procedere all'assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed elettronici. Ne deriva che l'assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile</li> <li>- bonifico bancario;</li> <li>- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;</li> <li>- contanti per un importo non superiore a 300 euro; e</li> <li>- assegni circolari.</li> </ul>
Articolo 13-quater	<p><b>Locazioni brevi e attività ricettive</b>                  Viene previsto che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.                  Viene, inoltre, istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.</p>
Articolo 14	<p><b>Associazioni assistenziali</b>                  A mezzo della modifica apportata all'articolo 148, comma 3, Tuir, viene ridefinito il perimetro soggettivo dell'agevolazione consistente nell'esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente "non commerciali".                  In particolare, sono destinatarie dell'agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. Viene chiarito che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del codice del Terzo settore.                  Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 89, D.Lgs. 117/2017, restano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 148, Tuir, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.</p>

<p>Articolo 15</p>	<p><b>Definizione agevolata tributi locali</b>                  Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 - 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.                  In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto sul proprio sito <i>internet</i>.                  Il provvedimento stabilisce:                  - numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;                  - modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;                  - termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;                  - termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.                  Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.</p>
<p>Articolo 15- bis</p>	<p><b>Efficacia deliberazioni regolamentari e tariffarie tributi locali</b>                  A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Mef esclusivamente per via telematica.                  Per le Province e le città metropolitane l'obbligo decorre dal periodo di imposta 2021.                  Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche tecniche.                  A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e Tasi, acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.</p>
<p>Articolo 15- ter</p>	<p><b>Contrasto all'evasione dei tributi locali</b>                  Viene introdotta, al fine di contrastare l'evasione, la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.</p>
<p>Articolo 16- bis</p>	<p><b>Riapertura rottamazione e saldo-stralcio</b> Vengono riaperti i termini di adesione a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rottamazione <i>ter</i> delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;</li> <li>- saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.</li> </ul> <p>Il nuovo termine per aderire scade al 31 luglio 2019.          In particolare, per quanto riguarda la riapertura della cd. rottamazione – <i>ter</i>, viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dichiarazione resa può essere integrata entro il 31 luglio 2019;</li> <li>- il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;</li> <li>- entro il 31 ottobre 2019 verrà comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;</li> <li>- al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;</li> <li>- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la riapertura del c.d. saldo-stralcio, viene stabilito che la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019 e, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari. Infine, con il comma 3, è previsto che le previsioni di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente al 30 giugno 2019;</li> <li>- non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell'articolo 5, D.L. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'Iva sulle importazioni.</li> </ul>
<p>Articolo 16- <i>ter</i></p>	<p><b>Imu società agricole</b>          Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell'Imu viene equiparata la società agricola agli IAP e ai coltivatori diretti, con conseguente fruibilità delle previste agevolazioni fiscali.</p>

<p>Articolo 17,                  comma 1</p>	<p><b>Garanzie sviluppo media impresa</b>                  Viene istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.</p>
<p>Articolo 20</p>	<p><b>Sabatini ter</b>                  Vengono introdotte le seguenti novità:                  - l'importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;                  - soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi;                  - l'erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento; - viene innalzato l'importo massimo del finanziamento a 4 milioni di euro; - è prevista l'erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.</p>
<p>Articolo 21</p>	<p><b>Sostegno alla capitalizzazione</b>                  Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013. A tal fine è richiesto l'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.                  Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: - 5% per le micro e piccole imprese; - 3,575% per le medie imprese.                  Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p><b>Pagamenti tra imprese</b>                  Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 7-ter nel D.Lgs. 231/2002, a decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale deve essere data evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Nel bilancio sociale devono essere indicate anche le politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.</p>

Articolo 26

**Incentivazione economia circolare**

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto MISE sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, D.P.R. 581/1995;
- b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
- d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate in Italia;
- b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili compresi tra i 500 mila euro e i 2 milioni;
- c) durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KET), relative a:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Le agevolazioni consistono in:

- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

- contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Articolo 26- <i>bis</i>	<b>Credito di imposta rifiuti e imballaggi</b> Al fine di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato viene introdotta la possibilità per l'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre 1 mese dall'acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020. Con D.M. da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni attuative.
Articolo 26- <i>ter</i>	<b>Agevolazioni per l'utilizzo di prodotti di riciclo</b> Viene introdotto, per l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; b) <i>compost</i> di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Agli acquirenti dei beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita.
Articolo 27	<b>Società di investimento semplice</b> Vengono introdotte le c.d. Sis (società di investimento semplice) aventi le seguenti caratteristiche: 1. il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2. ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività; 3. non ricorre alla leva finanziaria; 4. dispone di un capitale sociale di almeno 50mila euro.

<p>Articolo 32, commi 7-10</p>	<p><b>Voucher alle start up innovative</b> Alle <i>start-up</i> innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021. Il voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Con decreto Mise di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 3I.</p>
<p>Articolo 35</p>	<p><b>Obblighi informativi erogazioni pubbliche</b> A partire dall'esercizio finanziario 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;</li> <li>- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;</li> <li>- associazioni, Onlus e fondazioni;</li> <li>- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998 devono pubblicare nei propri siti <i>internet</i> o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-<i>bis</i>, D.Lgs. 33/2013.</li> </ul> <p><b>I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-<i>bis</i>, D.Lgs. 33/2013.</b></p> <p><b>I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435<i>bis</i>, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti <i>internet</i>.</b></p> <p>A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.</p> <p>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti <i>de minimis</i> contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito <i>internet</i> o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti <i>internet</i> o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.</p>

	<p>L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.</p>
<p>Articolo 43</p>	<p><b>Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Ets</b>                  Vengono esclusi dall'applicazione della disciplina anticorruzione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale. Nelle more della attivazione di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 3, Cts "<i>ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore</i>".                  Il riferimento agli enti del terzo settore sembra escludere, invece, dall'esonero di detti obblighi le associazioni sportive dilettantistiche.                  Attraverso l'introduzione del comma 4-bis in sede di conversione, viene prevista la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall'articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017.                  Viene, inoltre, differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall'articolo 17, comma 3, D.Lgs. n.112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l'adeguamento il 20 gennaio 2019.</p>
<p>Articolo 49</p>	<p><b>Credito di imposta partecipazione fiere internazionali</b>                  Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e nazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.                  Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60mila euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.                  Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti <i>de minimis</i>.                  Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.                  Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:                  - le tipologie di spese ammesse al beneficio;                  - le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;                  - l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;                  - le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.</p>

<p>Articolo 49- bis</p>	<p><b>Incentivi assunzioni giovani</b>                  A decorrere dal periodo di imposta 2021, viene introdotto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Le erogazioni devono avere un importo non inferiore a 10.000 euro. Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità attuative.</p>
-----------------------------	---

## RIAPERTURA DEL SUPER AMMORTAMENTO

L'articolo 1, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) reintroduce, dal 1 aprile 2019, l'agevolazione che consente di aumentare del 30% ai fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, al fine del calcolo dell'ammortamento e del canone di *leasing* deducibili. Si tratta del cosiddetto "super ammortamento".

Rispetto alle norme previgenti, la nuova riapertura introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

### Super ammortamento: la scadenza

Per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista, sia a favore di imprese che di professionisti, un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%)

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha in passato precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi). Nessun *bonus* è consentito per altre forme di acquisto (ad esempio noleggio).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato (tenendo conto del periodo di ammortamento fiscale). Tale maggior deduzione non viene imputata a conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite una variazione diminutiva).

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi, relativi a determinati settori;
- gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, anche se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti a uso pubblico, veicoli ad utilizzo promiscuo e vetture in uso promiscuo ai dipendenti), come peraltro già previsto per gli acquisti avvenuti nel 2018.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (come detto, realizzati a partire dal 1 aprile scorso), ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2020, se l'investimento è avviato nel 2019 (ordine accettato dal venditore) con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

<b>Beni mobili</b>	Consegna o spedizione
<b>Appalto</b>	Ultimazione prestazione
<b>Beni acquisiti in <i>leasing</i></b>	Data consegna all'utilizzatore

Rispetto alle precedenti edizioni del super ammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: mentre in passato non erano previste limitazioni, nel senso che ogni investimento provvisto delle caratteristiche risultava agevolabile, dal 1° aprile 2019 la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Tale tetto non si riferisce al singolo investimento, ma al totale degli investimenti realizzati nell'anno.

Nessun intervento è stato invece realizzato con riferimento **all'iper ammortamento**, che già era stato prorogato al 2019 a opera della scorsa Legge di Bilancio (investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto).

Si tratta di investimenti con un elevato grado tecnologico e digitale, interconnessi al sistema produttivo aziendale (cosiddetti beni di "industria 4.0").

Si ricorda che per tali investimenti è previsto un *bonus* decrescente all'aumentare dell'investimento complessivo; il vantaggio è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescente fino ad azzerarsi quando l'investimento supera i 20 milioni di euro.

## **SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI IVA TELEMATICI**

### **Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino**

Con l'articolo 12 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore intende estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. L'attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel D.M. datato 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell'altro territorio sono tenuti a emettere fattura in quadruplica esemplare. L'articolo in esame prevede che le modalità per l'introduzione del richiamato obbligo siano demandate a un decreto del Mef in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. La norma fa comunque salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'ultimo periodo della norma stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

### **Allungati i termini per l'emissione della fattura elettronica**

Con l'articolo 12-ter del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore interviene nel comma 4 dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere quale scadenza ultima per emettere la fattura elettronica senza incorrere in sanzioni un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento per le prestazioni di servizi). Viene così incrementato di soli due giorni il precedente termine di 10 giorni introdotto dal D.L. 119/2018 con effetto dal 19 dicembre 2018.

Si tenga, infine, presente che il termine previsto dall'articolo 21 comma 4 del decreto Iva risulta applicabile già dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta e solo dal prossimo 1° ottobre 2019 per quanti procedono alla liquidazione mensile. Ciò in quanto fino alle predette date (e cioè fino al 30 giugno per i trimestrali e fino al 30 settembre per i mensili) hanno trovato applicazione le disposizioni transitorie che hanno permesso ai trimestrali, e permetteranno ai mensili, di emettere senza applicazione di sanzioni il documento elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica riferita alla data di effettuazione dell'operazione.

### **Comunicazione dati liquidazioni periodiche (LIPE)**

Con l'articolo 12-*quater* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha modificato il comma 1 dell'articolo 21-*bis* del D.L. 78/2010, disposizione che ha introdotto il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini Iva (la cosiddetta LIPE). La novità consiste nella possibilità di non presentare la LIPE relativa al quarto trimestre laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati sia trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In pratica, la LIPE relative al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA2020, relativa al periodo d'imposta 2019, entro la data del 28 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

### **Più tempo per la trasmissione telematica dei corrispettivi**

Con il comma 1 dell'articolo 12-*quinquies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) vengono apportate modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-*ter* (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività *internet* permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Registri contabili: obbligo di stampa solo in caso di richiesta**

Con l'articolo 12-*octies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva. La norma in vigore, il comma 4-*quater* dell'articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

### **Imposta di bollo virtuale su FE**

Con l'articolo 12-*novies* del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha previsto che l'Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. L'Agenzia delle entrate include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva ai sensi del D.M. 16 giugno 2014, sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Il

secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull'imposta di bollo).

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze. L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della citata sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio. Con decreto del Mef sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

### **RIFORMA TERZO SETTORE: RINVIATO AL 30.06.2020 IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DI ODV, APS E ONLUS**

Con l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 43 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), a opera della legge di conversione 58/2019, diviene ufficiale la proroga del termine previsto per l'adeguamento degli statuti da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps).

Si tratta, in particolare, della previsione contenuta nell'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo settore), che tuttora fissa a 24 mesi dall'entrata in vigore dello stesso codice (avvenuta il 3 agosto 2017) il termine entro il quale Onlus, Odv e Aps devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni per poter "traghetare" senza soluzione di continuità dagli attuali registri al registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Evitando in tal modo le delicate conseguenze, sia giuridiche che fiscali, legate al verificarsi di una causa di scioglimento dell'ente (tra queste, l'obbligo di devoluzione del patrimonio).

Con una espressa deroga alla previsione del novo codice, l'imminente scadenza del 3 agosto 2019 lascia, quindi, spazio ad un più ampio termine fissato al 30 giugno 2020.

Aspetto curioso della nuova previsione contenuta nel Decreto crescita è quello di prevedere il differimento anche per le "bande musicali", nonostante le stesse non vengano espressamente menzionate nella norma derogata (l'articolo 101, comma 2, CTS) e, quindi, non vi sia per esse alcun obbligo di adeguamento se non prima dell'effettiva iscrizione nel Runts.

Il citato comma 4-*bis*, infine, interviene anche per derogare al termine previsto dall'articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (scaduto lo scorso 20 gennaio 2019), fissando sempre al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti da parte delle imprese sociali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

### **REGGIORI E ASSOCIATI**

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***